



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento speciale per l'assegnazione e
l'utilizzo dell'arma di ordinanza di cui al
D.M. 04.03.1987, N. 145 e S.M.I.**

Approvato con D.C.C. n. 4 del 31/01/2023



Art. 1 - Disposizioni generali

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati di arma di ordinanza in relazione alle esigenze di difesa personale e al tipo di servizio prestato.

Il presente Regolamento ha per oggetto la detenzione, il porto e l'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale della Città di Foligno ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia e già oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 10 settembre 1998.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della Legge 65/1986, tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale della Città di Foligno, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio dotato di arma di ordinanza di cui all'art. 2 e seguenti del presente Regolamento.

La violazione alle norme di comportamento dettate dal presente Regolamento sia essa dolosa o colposa, ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

La tipologia dell'attuale dotazione di armamento, conformemente all'art. 4 del D.M. 4/3/1987 n. 145, è attualmente configurata nel modello di pistola semiautomatica del calibro 9x21 assegnata al personale. Nell'ipotesi di futuri acquisiti ed assegnazioni, le suddette armi potranno essere scelte anche di diverso modello e/o di diverso calibro, comunque sempre in conformità alla vigente normativa.

Il Corpo viene dotato di sciabole, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del D.M. 4/3/1987 n. 145, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza e di guardia d'onore, limitatamente al numero degli addetti destinati a tali servizi.

Per lo svolgimento dei servizi esterni gli operatori, oltre all'arma di ordinanza, possono essere dotati, con provvedimento del Sindaco e secondo le specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comandante del Corpo, anche di strumenti operativi e di autotutela e conformemente al vigente Regolamento comunale in materia.

A tal fine è costituita un'apposita dotazione di reparto.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale è pari al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, di un numero pari al cinque per cento degli



stessi come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 4 - Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, devono portare senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- servizio esterno di vigilanza, servizio di vigilanza e protezione della casa comunale ed all'armeria, servizio di pronto intervento per l'espletamento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 della Legge nr. 65/86;
- servizio notturno;
- servizio di scorta;
- servizio di vigilanza ai seggi elettorali in occasione delle consultazioni e nell'ipotesi di servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, d'intesa con il Sindaco;
- qualsivoglia servizio da svolgersi in forma armata su disposizione del Comandante del Corpo o di chi lo sostituisce in caso di assenza.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i. per i servizi di cui al comma precedente, l'arma è assegnata in via continuativa. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i. il provvedimento con cui si assegna l'arma è disposto dal Sindaco per un periodo determinato e il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco, dal quale dovranno rilevarsi:

- a) Le generalità complete dell'Operatore;
- b) Gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) La descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
- d) La descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Annualmente ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori dal comune di appartenenza e viceversa e comunque nei limiti e con modalità fissate dalla vigente normativa.



L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Comandante.

Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati previsti analogamente alla assegnazione in via continuativa di cui sopra nonché:

- a) Il servizio da espletare in armi;
- b) La durata del servizio;
- c) L'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio;
- d) Estremi del provvedimento di riconoscimento delle qualità di agente di Pubblica sicurezza.

Le armi, ove assegnate in via occasionali, dovranno essere restituite a fine turno, comprese le munizioni, e custodite in armadi metallici corazzati.

Il Comandante, sentito preventivamente il Sindaco ed acquisito il relativo parere, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro dello stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone, nonché a seguito di visita medica che ne attesti l'inidoneità o su segnalazione del competente Medico del Lavoro ovvero per altra diversa causa.

Nei bandi di concorso relativi all'assunzione di personale della Polizia Municipale sarà fatta esplicita menzione della obbligatorietà dell'uso dell'arma nell'espletamento delle funzioni di pubblica sicurezza.

Le armi ed il munizionamento assegnato sono annotati in un apposito registro tenuto presso il comando. Nella tessera di servizio degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Il Corpo di Polizia Municipale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore o suo delegato.

I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante o in sua assenza di chi ne fa le veci ovvero dall'assegnatario l'armeria del Corpo.

Il Comando è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante della Polizia Municipale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale aventi la qualifica di "agente di pubblica sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.



Art. 5 - Modalità di porto dell'arma

Gli addetti di cui all'art. 1 esplicano i servizi assegnati indossando l'uniforme e portano l'arma esternamente, in modo visibile.

Il Comandante e gli Ufficiali del Corpo possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme, nell'espletamento dei compiti di rappresentanza o non operativi.

Nei casi in cui è autorizzato il servizio senza uniforme, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7.3.1986, n. 65 e s.m.i. e nei casi in cui è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile, previa autorizzazione del Comandante.

Il Comandante determina le modalità del porto delle armi per l'impiego operativo, in relazione alle caratteristiche tecniche delle stesse ed alle esigenze del servizio.

Art. 6 - Collegamenti e servizi extra territoriali

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale assegnatari in via continuativa delle armi, è consentito il porto delle medesime per raggiungere dal proprio domicilio, o centro abilitato all'addestramento al tiro, il luogo di servizio e viceversa.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune e per soccorso od in supporto ad altri Corpi, il Comandante determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

Il Sindaco comunica al Prefetto competente per territorio i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Comune.

Art. 7 - Custodia delle armi

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma anche presso il proprio domicilio e curarne la manutenzione, ove non depositata presso l'armeria del Corpo, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti, cassetti e luoghi facilmente raggiungibili.

Nei locali del comando del Corpo di Polizia Municipale potranno essere installate cassette di sicurezza blindate, munite di chiave a doppia mappa, da mettere a disposizione degli assegnatari di arma per il deposito temporaneo.

Le armi non assegnate e quelle di riserva, nonché il relativo munizionamento in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, sono custodite in armadi metallici corazzati con serrature di sicurezza o a combinazione.

Ove fosse istituita apposita armeria presso la sede del Comando di Polizia Municipale, quest'ultima dovrà avere le caratteristiche fissate dal D. M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i. e dovrà essere sistemata in locali interni alla Caserma, ubicati in



modo da consentire il controllo dell'accesso e deve essere munita di porta blindata, oppure dotata di inferriata e grata metallica di sicurezza; essa deve altresì disporre di serratura di sicurezza e congegni di allarme.

La porta di ingresso ai locali dell'armeria dovrà essere munita di finestrella con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'armeria.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, ed in qualsiasi momento, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Delle verifiche effettuate dovrà essere fatto apposito verbale delle operazioni e di accesso ai locali dell'armeria del Corpo.

Le chiavi di accesso all'armeria ove istituita, e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, saranno conservate durante le ore d'ufficio dal consegnatario delle armi, che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi dovranno essere custodite nella cassaforte del Comando, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Comandante in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comando.

Il Comando di Polizia Municipale è dotato di apposito registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine sono numerate e dovrà curare altresì tutti gli adempimenti di legge nonché l'aggiornamento del registro e delle relative operazioni di cui al presente Regolamento.

Art. 8 - Addestramento al tiro

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i., nella Legge 28.5.1981, n. 286 e s.m.i. e nell'articolo 21 del Regolamento del Corpo.

Specificatamente, tutto il personale individuato per l'assegnazione dell'arma dovrà preventivamente conseguire il certificato maneggio armi mediante la frequenza e il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una Sezione TSN o apposita struttura autorizzata, articolato in lezioni teorico-pratiche di tiro, con una valutazione finale.



Le lezioni dovranno essere tenute da Istruttori o Direttori di tiro in possesso d'apposita licenza, di cui alla vigente normativa, secondo uno specifico programma didattico stabilito così articolato:

Prima parte teorica:

- principali obblighi imposti dalla Legge italiana in materia di armi (acquisto, detenzione, custodia, porto, trasporto ed uso);
- conoscenza delle norme di sicurezza e di prudenza da osservare durante il maneggio e l'impiego delle armi;
- nomenclatura delle parti principali delle armi, il loro smontaggio e rimontaggio, manutenzione e cenni di balistica;
- funzionamento e sulle modalità di puntamento e scatto.

Prima parte pratica:

Dopo aver eseguito alcuni esercizi di puntamento e di scatto, il personale dovrà esercitarsi, sotto la guida costante dell'Istruttore o Direttore di tiro in possesso d'apposita licenza, contro il bersaglio di tiro da difesa alle distanze regolamentari previste dalla Sezione TSN o struttura autorizzata negli appositi corsi specialistici.

Seconda parte teorica:

Lezioni svolte sulla linea di tiro per verificare l'avvenuta acquisizione dei concetti inerenti la sicurezza nel maneggio dell'arma, l'acquisizione del bersaglio ed il controllo dello scatto.

Seconda parte pratica:

Lezioni di tiro pratiche con verifica dei risultati ottenuti.

Valutazione finale e rilascio Certificato di idoneità al maneggio delle armi:

Sarà dichiarato idoneo il personale che avrà dimostrato sicurezza nel maneggio delle armi e che avrà raggiunto il bersaglio secondo le modalità specifiche previste dalla Sezione TSN o struttura autorizzata.

L'esito del corso dovrà essere trascritto sulla scheda di tiro e controfirmato dall'Istruttore o Direttore di tiro in possesso d'apposita licenza.

Lezioni suppletive:

Il personale che non avrà conseguito i risultati prescritti dovrà ripetere le lezioni regolamentari fino a quando non avrà raggiunto i risultati prescritti.

Art. 9 - Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Corpo di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma, deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- Segnalare immediatamente al Comandante o al Responsabile dell'Armeria, ovvero in caso di assenza di questi ultimi al proprio superiore, ogni anomalia relativa al corretto funzionamento dell'arma;
- Applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;



- Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- L'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- Le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- L'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio comunale per un periodo superiore a 5 giorni, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.

Art. 10 - Nomina e doveri del consegnatario

Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi sono nominati tra il Vice Comandante Vicario o il Vice Comandante ovvero, nel caso di assenza o impedimento dei medesimi, tra gli ufficiali del Corpo.

La nomina avviene con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- La custodia e la consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
- La effettuazione dei controlli;
- La tenuta dei registri e della documentazione nonché la predisposizione degli atti e delle comunicazioni necessarie da effettuarsi alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza;
- l'organizzazione e l'effettuazione da parte di tutto il personale dei corsi di addestramento e delle prove di tiro presso un Poligono di Tiro o struttura autorizzata ed abilitata a tal fine;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o suo sostituto, individuati dal Comandante, previa annotazione del provvedimento di assegnazione nell'apposito registro di cui al presente Regolamento.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.



Art. 12 - Norma transitoria e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i. nonché si fa riferimento alla vigente Deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'armamento del Corpo di Polizia Municipale di Foligno.

Il presente Regolamento sarà comunicato al Ministero dell'Interno ed al Sig. Prefetto di Perugia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 2, del D.M. n.145/1987.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento comunale sulle armi, ai sensi dell'art. 17 c. 134 della L. n. 127/97, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 116 del 10.09.1998.



INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali.....	2
Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione	2
Art. 3 - Numero delle armi in dotazione.....	2
Art. 4 - Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi	3
Art. 5 - Modalità di porto dell'arma.....	5
Art. 6 - Collegamenti e servizi extra territoriali	5
Art. 7 - Custodia delle armi.....	5
Art. 8 - Addestramento al tiro.....	6
Art. 9 - Doveri dell'assegnatario.....	7
Art. 10 - Nomina e doveri del consegnatario.....	8
Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma.....	8
Art. 12 - Norma transitoria e di rinvio.....	9